



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO relativo a: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (CCNL del 19 aprile 2018, art.22, c.4, lett.cl-CCNL del 29 novembre 2007, art.6, comma 2, lettera K)e D) e D.Lgs.81/2008

Il giorno, alle ore, presso l'istituto Comprensivo di Gemona del Friuli- Remanzacco in sede di contrattazione integrativa a livello di istruzione scolastica,

- tra la DELEGAZIONE di PARTE PUBBLICA, rappresentata del Dirigente Scolastico Antonio Pasquariello
- la R.S.U. di ISTITUTO: ins. Lia Carlin, ins. Sandra fabiani, prof. Riccardo Patat

i RAPPRESENTANTI PROVINCIALI delle OO.SS. firmatarie del CCNL: CISL/SCUOLA; FLC/CGIL; SNALS/CONFSA; UIL/SCUOLA, GILDA UNAMS, si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto.

Art.1- CAMPO DI APPLICAZIONE DURATA

Il presente Contratto, in vigore per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, salvo disdetta di una delle parti, è sottoscritto del Dirigente Scolastico, la RSU d'Istituto e le OO.SS. provinciali in base a quanto previsto dal CCNL del 19 aprile 2018, art.22, c.4, lett.cl nonché dal CCNL del 29 novembre 2007, art.6, comma 2 lettera K. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto integrativo la normativa di riferimento primaria in materia delle norme legislative e contrattuali in vigore.

Art.2- OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- a. Adozione di misure protettive in materie di locali, strumenti, materiali, apparecchiature videoterminali, ecc.
- b. Valutazione dei rischi esistenti;
- c. Elaborazione di un apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- d. Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- e. Informazione e formazione sui documenti della scuola e sulla sicurezza sul posto di lavoro.

Art.3 – RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

1. Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite R.S.P.P., indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
 - a. Il Dirigente Scolastico o un suo rappresentante;
 - b. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i referenti di plesso.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti i documenti relativi alla sicurezza per la sua consultazione.

Art. 4 – IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (r.l.s.)

1. Il rappresentante dei lavori di sicurezza (R.L.S.) è designato dalla R.S.U. al suo interno o tre il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda competenze.
2. Il R.L.S. agisce nell'ambito delle prerogative previste dall'art. 73 CCNL del 29 novembre 2007.

Art.5 – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA

In coerenza con quanto realizzato negli anni scolastici precedenti saranno attivate le seguenti iniziative:

- a) Emanazione con le opportune modifiche dei Piani di sicurezza e Piani di evacuazione;
- b) Trasmissione dei nuovi Piani al personale dell'Istituto
- c) Effettuazione di almeno due prove di evacuazione;
- d) Nomina del RSPP;
- e) Incontri periodici con i referenti di sede per la sicurezza;
- f) Trasmissione al R.L.S. di tutta la documentazione redatta sulla sicurezza compresi i verbali degli incontri.

Art. 6 – ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E INFORMAZIONE

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti
2. Il dirigente è tenuto a organizzare e favorire la frequenza alla formazione per la sicurezza di tutto il personale.
3. Il personale è tenuto a partecipare alla formazione obbligatoria
4. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati all'Accordo Stato/Ragioni 2012

